

Comune di ENEGO

Provincia di Vicenza

PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2016/2018

Sommario

Verifiche preliminari.....

Equilibri finanziari.....

Analisi dell'indebitamento

Pareggio di bilancio 2016.....

Analisi delle principali poste delle entrate correnti.....

Analisi delle principali poste delle spese correnti.....

Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale.....

Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale.....

Organismi partecipati.....

Verifica dei parametri di deficitarietà.....

Conclusioni

Allegati

NOTA INTRODUTTIVA SUGLI ADEMPIMENTI PER L'ENTRATA A
REGIME DELLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA A PARTIRE
DALL'ANNO 2016

L'entrata in vigore a regime (dal 2016) delle nuove disposizioni normative inerenti la contabilità armonizzata previste dal [Dlgs. n. 118/11](#) è stata oggetto di indicazioni fornite ad inizio novembre 2015 da *Arconet*. Gli adempimenti previsti per il 2016 sono:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli [allegati n. 9 e 10 al Dlgs. n. 118/11](#), che ora assumono valore a tutti gli effetti giuridici. Il bilancio di previsione 2016 deve essere predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato (è abolito per l'anno 2016 l'obbligo di predisporre il bilancio di previsione secondo un doppio schema conoscitivo ed autorizzatorio). Durante l'esercizio provvisorio 2016, gli Enti Locali gestiranno la spesa in dodicesimi facendo riferimento agli stanziamenti 2016 (opportunosamente riclassificati secondo lo Schema di cui [all'Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11](#)) del bilancio di previsione 2015/2017;^[1]
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; in particolare, occorre fare riferimento:
 - [all'art. 5, comma 3-bis, del Dlgs. n. 118/11](#), per il quale *"negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'Ente, non gestiti dal Tesoriere"*;
 - alla disciplina dei titoli di incasso e di pagamento, per la quale gli ordinativi devono riportare l'indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (Titoli e Tipologie per le entrate, Missioni, Programmi e Titoli per le spese). I titoli di incasso e di pagamento emessi nel 2016 che non riportano la nuova codifica di bilancio non potranno essere accettati dal Tesoriere;
- adozione del Piano dei conti integrato di cui [all'art. 4](#) e [all'allegato n. 6, del Dlgs. n. 118/11](#);
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
 - l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti [dall'Allegato n. 10 al Dlgs. n. 118/11](#);
 - l'elaborazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.

Per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è prevista la possibilità di un ulteriore rinvio all'esercizio 2017, tale facoltà deve essere formalizzata con deliberazione.

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di ENEGO (VI)

composto da Revisore Unico Dr Gregorio Manera, Dottore Commercialista e Revisore Legale nato a Merano il 28/12/1961 residente a Verona Via Comacchio 36 – 37134 Verona (VR)

ricevuti

con differenti e susseguenti comunicazioni i seguenti documenti come di seguito precisato:

- ☐ lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018 (ricevuto in data 29/06/2016);
- ☐ il Dup (Documento unico di programmazione): parere negativo sul DUP espresso in data 05/05/2016, delibera di riapprovazione DUP programmata per il 27/07/2016);
- ☐ il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2015 (ricevuto in data 29/06/2016 e nota integrativa in data 18/07/2016);
- ☐ il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "*Fondo pluriennale vincolato*" (ricevuto in data 29/06/2016 e nota integrativa in data 18/07/2016);
- ☐ il Prospetto concernente la composizione del "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" (il prospetto contenuto negli allegati al bilancio trasmessi in data 29/06/2016 e nella nota integrativa inviata via mail in data 18/07/2016 non spiega adeguatamente l'accantonamento effettuato e quindi si e' richiesto con mail del 19/07/2016 un prospetto dimostrativo giunto in data 23/07/2016.
- ☐ il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (vedasi nota integrativa ricevuta in data 18/07/2016 e nota integrativa in data 18/07/2016);
- ☐ il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione:non ricorre la fattispecie;
- ☐ il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (ricevuto in data 29/06/2016);
- ☐ le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Unioni di comuni e dei soggetti considerati nel Gruppo "*Amministrazione pubblica*" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato [al Dlgs. n. 118/11](#), relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce[\[2\]](#) (non ricorre la fattispecie);
- ☐ la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della [Legge n. 167/62](#), [della Legge n. 865/71](#) e [della Legge n. 457/78](#)- che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato:non ricorre la fattispecie;
- ☐ le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i "*servizi a domanda individuale*", i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi:nel Consiglio Comunale programmato per il 27/07/2016 verranno deliberate le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i "*servizi a domanda individuale*", non risultano comunicati i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale;

- ☐ la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (ricevuto in data 29/06/2016);
- ☐ il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Pareggio di bilancio (ricevuto in data 29/06/2016);
- ☐ la Nota integrativa (ricevuta in data 18/07/2016);
- ☐ la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

evidenziata

con riferimento ai documenti contabili di cui al precedente elenco, la mancata acquisizione da parte dell'Organo di revisione del:

1 Non risultano comunicati i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale;

2 Mancato aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili.

(Si precisa che con riferimento al DUP era stato dato parere negativo in data 05/05/2016 e che o stesso risulta riproposto in delibera in data 27/07/2016 tenendo conto dei rilievi del revisore).

visti

- il Dlgs. [23 giugno 2011, n. 118](#) ("[Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio](#)");
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 ([Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11](#));
- i principi contabili applicati validi a partire dal 2015:
 - o principio contabile applicato della programmazione ([Allegato n. 4/1 Dlgs. n. 118/11](#));
 - o principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2 Dlgs. n. 118/11](#));
 - o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale ([Allegato n. 4/3, Dlgs. n. 118/11](#));
- il [Dlgs. n. 267/00](#) (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti sperimentatori di cui al [il Dlgs. n. 118/11](#);

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2016/2018 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni:

La compilazione delle seguenti due tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata[3].

ENTRATA

VOCI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	Rendiconto 2015	PREVISIONE E 2016	PREVISIONE E 2017	PREVISIONE E 2018
Fondo pluriennale vincolato (Fpv)	----- ---	----- ---	-----	298.279,68	0,00	0,00
<i>di cui di parte corrente</i>	----- ---	----- ---	-----	141.538,11	0,00	0,00
<i>di cui di parte capitale</i>	----- ---	----- ---	-----	156.741,57	0,00	0,00
ENTRATE TRIBUTARIE						
Imposta Unica Comunale (Iuc)	----- ---	266.559,02	310.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00
<i>di cui Imu</i>	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
<i>di cui Tasi</i>	----- ---	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
<i>di cui Tari</i> [4]	291.800,00	266.559,02	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Imposta com. sulla pubblicità	808,00	835,98	845,48	800,00	800,00	800,00
Addizionale Irpef	125.000,00	126.317,46	125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Fondo di solidarietà comunale	53.448,42	0,00	3.253,40	0,00	0,00	0,00
Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tosap	9.053,69	12.570,62	7.183,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Altre tasse	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Diritti su pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate tributarie proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compartecipazione IRPEF	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Imu e Tasi non dettagliate	980.000,00	1.229.292,22	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Accertamenti tributari	108.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo I	1.568.110,11	1.635.575,30	1346542,11	1.456.000,00	1.456.000,00	1.456.000,00
TRASFERIMENTI						
Trasferimenti dallo Stato	25.801,12	1.166,59	0,00	109.868,00	91.000,00	91.000,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	85.472,49	102.883,33	61.997,04	68.600,00	68.600,00	68.600,00
Altri trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo II	111.273,61	104.049,92	61.997,04	178.468,00	159.600,00	159.600,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Diritti di segreteria e servizi comunali	12.050,82	9.545,43	8.307,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Proventi contravvenzionali	3.510,80	4.980,65	3.454,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Entrate da servizi scolastici	11.370,45	10.137,70	8.847,41	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Entrate da attività culturali	0,00	1.552,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrate da servizi sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizio idrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate da servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi cimiteriali	58.880,00	8.670,00	13.740,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrate da farmacia comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi da serv. pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da beni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	3.382,50	2.130,33	924,87	600,00	600,00	600,00
Utili da aziende e società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi	86.653,12	118.094,99	84.030,86	77.100,00	77.100,00	77.100,00
Carte identità	1.224,49	1.344,20	1.155,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Proventi taglio boschi	148.627,10	105.000,00	191.997,06	203.400,00	203.400,00	203.400,00
Proventi e rendite patrimoniali diversi	12.270,18	15.773,51	10.679,71	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Concessioni idroelettriche	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.807,98
Malghe	113.972,18	116.817,38	123.383,23	143.400,00	143.400,00	143.400,00
Fitti reali fabbricati	27.020,65	26.082,77	28.141,62	27.200,00	27.200,00	27.200,00
Sovracanoni Marzotto	7.826,00	7.826,00	9.950,20	0,00	0,00	0,00
Proventi cava	22.000,00	0,00	102.934,26	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo III	508.788,29	427.954,96	587.547,10	515.200,00	515.200,00	515.407,98
Totale entrate correnti	2.188.172,01	2.167.580,18	1.996.086,25	2.149.668,00	2.130.800,00	2.131.007,98
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE						

Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	924.472,12	0,00	1.903.695,12	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da altri enti pubblici	95.835,95	1.220,00	154.307,01	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da altri soggetti ^[5]	53.618,23	40.126,31	30.507,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	3.497.605,99	33.000,00	33.000,00
Totale Titolo IV	1.073.926,30	41.346,31	2.088.510,11	3.517.605,99	53.000,00	53.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	116.176,44	0,00	0,00	0,00
Emissione di Boc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo VI	0,00	0,00	116.176,44	0,00	0,00	0,00

Totale entrate in conto capitale	1.073.926,30	41.346,31	2.204.686,55	3.517.605,99	53.000,00	53.000,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (Titolo VII)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (Titolo IX)	204.134,97	271.484,63	305.948,90	563.000,00	563.000,00	563.000,00
Avanzo applicato [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo entrate	3466233,28	2480411,12	4506721,7	7.028.553,67	3.246.800,00	3.247.007,98

SPESA

VOCI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	Rendiconto 2015	PREVISIONE E 2016	PREVISIONE E 2017	PREVISIONE E 2018
Disavanzo di amministrazione	----- -	----- --	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI						
Personale	591.076,90	570.973,13	531974,40	589.096,51	499.755,00	499.755,00
Acquisto beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	209.318,60	202.198,89	232124,91	155.309,73	157.319,62	156.852,26
Interessi passivi	133.518,40	128.780,99	123168,49	119.244,99	114.303,57	108.559,61
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	42.700,72	35.430,00	35.430,00
Oneri straordinari	15.906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	25.045,88	25.494,75	25.943,63
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e di servizi	1.109.924,08	1.044.467,64	914832,84	1.085.369,51	1.020.675,63	1.018.883,61
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	6.500,00	880	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	49565,60	121.520,00	117.520,00	117.520,00
Totale Titolo I	2059744,24	1.952.920,65	1852546,24	2144787,34	1976998,57	1969444,11
SPESE IN CONTO CAPITALE						

Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti di beni per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi	278.926,30	41.346,31	1868746,10	3.674.347,56	53.000,00	53.000,00
Totale Titolo II	1.073.926,30	41.346,31	1868746,10	3.674.347,56	53.000,00	53.000,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI						
Rimborso capitale mutui	127.430,13	133.858,47	139397,44	146.418,77	153.801,43	161.563,87
Rimborso capitale Boc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso anticipazioni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tesoreria						
Rimborso di altri prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo IV	127.430,13	133.858,47	139397,44	146.418,77	153.801,43	161.563,87
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo V						
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	204.134,97	271.484,63	305948,90	563.000,00	563.000,00	563.000,00
Titolo VII						
Totale Spese	3465235,64	2399610,06	4166638,68	7.028.553,67	3.246.800,00	3.247.007,98

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2016	2017	2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		665.950,24			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		141.538,11	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.149.668,00	2.130.800,00	2.131.007,98
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.144.787,34	1.976.998,57	1.969.444,11
			0,00	0,00	0,00
<i>- Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			25.045,88	25.494,75	25.943,63
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		146.418,77	153.801,43	161.563,87
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	-0,00	-0,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex art. 162, comma 6, Tuel					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)		0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					

	O=G+H+I-L+M		0,00	-0,00	-0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		156.741,57	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.517.605,99	53.000,00	53.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
			0,00		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		3.674.347,56	53.000,00	53.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	-0,00	-0,00

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
- (**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

L'Organo di revisione rileva quanto segue:

- con riferimento a possibili gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2016/2018 si precisa quanto segue:

- manca aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili.

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'[art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui [all'art.](#)

[3, commi 18 e 19](#), della medesima Legge. Si riscontra l'assenza di entrate da indebitamento;

- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'[art. 128, del Dlgs. n. 163/06](#), sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione esclusi quelli per cui non sussistono i requisiti. E' stato richiesto all'ente relativamente al rendiconto 2015 di chiarire e scorporare dalle partite di giro/servizi conto terzi i lavori relativi al rifacimento dei numeri civici.

Ai fini di una migliore comprensione del nuovo bilancio armonizzato, di cui al [Dlgs. n. 118/11](#), l'Organo di revisione ritiene opportuno, prima di passare all'analisi delle voci di bilancio, fornire alcune informazioni utili a comprendere alcune voci a cui fa riferimento la nuova contabilità armonizzata 2016.

Cassa Vincolata

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 10.6, dispone che l'Ente, monitori l'utilizzo ed il reintegro delle entrate a destinazione vincolata mediante scritture contabili in partite di giro.

Non sono emerse evidenze di cassa vincolata.

Risultato d'amministrazione

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione.

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1. dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata**. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
2. dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
3. dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
4. l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2015

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	110.232,50
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	4.506.721,70
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	4.166.638,68
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-3.947.156,75
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-4.277.114,67
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	780.237,44
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	298.279,68
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015	481.993,76

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015		238.770,83
Indennità fine mandato del sindaco		2.911,27
B) Totale parte accantonata .		241.682,10
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		22.123,24
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	116.176,44
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	22,347,14
C) Totale parte vincolata .	160.646,82
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti .	64.916,29
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	14.748,55
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 :	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Pende la modifica dello schema di rendiconto 2015 sulla base del FCDE (rendiconto 2015) inviato il 23/07/2016 con eventuale aggiornamento delle suddette e conseguenti tabelle.

L'utilizzo di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2015 nel bilancio 2016 è pari ad Euro zero:

La **quota libera** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, **solo a seguito dell'approvazione del rendiconto**, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti [dall'art. 193 del Tuel](#)) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione 2015, accertato ai sensi [dell'art. 186 del Tuel](#), è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla Delibera di approvazione del rendiconto.

Il "*Fondo pluriennale vincolato*"

Il "*Fondo pluriennale vincolato*" è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre, consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L'ammontare complessivo del "*Fondo*" iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il "*Fondo*" stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente).

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del "*Fondo pluriennale*", iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei Fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento (sulla base di dati di preconsuntivo) all'importo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal "*Fondo pluriennale vincolato*".

In allegato al bilancio di previsione è previsto il **Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "*Fondo pluriennale vincolato*" relativo all'anno 2016.**

Tale prospetto partendo dal valore del "*Fondo*" presunto al 31 dicembre 2015, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "*Fpv*" ed imputate all'esercizio 2016;
- la quota di "*Fpv*" al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata agli esercizi successivi;
- il "*Fpv*" previsto al 31 dicembre 2016;

Si riporta FPV (**fonte nota integrativa dell'ente allegato nr. 02**)

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di calcolo del "*Fondo pluriennale vincolato*" rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell'anno 2016 sono previste solamente le spese "*esigibili*" in quell'esercizio^[9].

Vedasi allegati nr. 02)

"Fondo crediti dubbia esigibilità"

L'Organo di revisione deve verificare che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione siano previste per intero[10]. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, che sia stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al 'Fondo crediti dubbia esigibilità'".

A tale riguardo, l'Organo di revisione rileva che l'ammontare del "Fondo crediti dubbia esigibilità" iscritto tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 238.770,83 come da schema di rendiconto inviato.

A seguito di ulteriori verifiche l'ente ha rettificato ed a inviato nuovo prospetto FCDE rendiconto 2015 per cui pende la modifica dello schema di rendiconto 2015/delibera.

Relativamente allo schema di bilancio preventivo 2016, 2017 e 2018 l'ente comunica i seguenti dati:

Il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 - Programma 02 'Fondo svalutazione crediti'):

	2016	2017	2018
Accantonamento di parte corrente	25.045,88	25.494,75	25.943,63
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	25.045,88	25.494,75	25.943,63

In data 23/07/2016 l'ente invia ulteriore prospetto dimostrativo FCDE preventivo 2016- 2018 per cui si ritiene congruo quanto sopra evidenziato.

Accantonamento altri fondi[\[11\]](#)

Non risultano accantonamenti effettuati ad altri fondi

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione nelle tabelle che seguono evidenzia le entrate e le spese che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitivo e che possono influenzare i risultati del bilancio di previsione 2016/2018:

Entrate			
Tipologia	Importo previsto 2016	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018
Contributo per rilascio permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione tributaria	0,00	0,00	0,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Canoni concessori pluriennali	0,00	0,00	0,00
Sanzioni al Codice della strada	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da alienazione	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese			
Tipologia	Importo previsto 2016	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018
Consultazioni elettorali o referendarie locali	18.800,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00	0,00	0,00
Totale	18.800,00	0,00	0,00

In relazione alle predette poste straordinarie, o non ricorrenti, l'Organo di revisione evidenzia che[\[14\]](#):

nessuna osservazione;

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'[art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00](#), dà le seguenti risultanze:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto anno 2014), ex art. 204, comma 1 del Dlgs. n. 267/00	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.635.575,30
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	104.049,92
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	427.954,96
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.167.580,18
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	216.758,01
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente(1)	123.168,49
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	119.244,99
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui [15]	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	97513,02
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente	2.483.759,89
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	2.483.759,89
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

- che l'Ente, pertanto, *non supera*[\[16\]](#) il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'[art. 204 del Dlgs. n. 267/00](#), così come modificato dall'art. 11-bis, comma 1, Legge n. 99/13, ed interpretato secondo quanto disposto dall'[art. 16, comma 11, del Dl. n. 95/12\[17\]](#);
- che l'Ente ha proceduto nel corso 2015 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento. Non ricorre la fattispecie;
- che le percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 2014-2015 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2012-2013, nonché le proiezioni per il successivo triennio 2016-2018, risultano essere le seguenti:

2014	2015	2016	2017	2018
5,94%	6,17%	5,55%	5,36%	5,09%

- che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito	2857326,10	2723467,63	2584070,19	2437651,42	2323347,85
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	133858,47	139397,44	146418,77	114303,57	161563,87
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	2723467,63	2584070,19	2437651,42	2323347,85	2161783,98

- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 ([art. 8, comma 3, Legge n. 183/11](#))[18];
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	128.780,99	123.168,49	119.244,99	114.303,57	108.559,11
Quota capitale	133.858,47	139.397,44	146.418,77	153.801,43	161.563,87
Totale fine anno	262.639,46	262.565,93	265.663,76	268.105,00	270.122,98

- che gli interessi passivi relativi alle eventuali operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate dall'Ente, ai sensi dell'[art. 207 del Tuel](#), presentano il seguente ammontare:

Non vengono riferite operazioni di finanziamento garantite da fidejussione (fonte nota integrativa)

2014	2015	2016	2017	2018
zero	zero	zero	zero	zero

- che l'Ente, in quanto partecipante ad un'Unione di Comuni (o ad un Consorzio di Comuni), nel realizzare opere pubbliche o altri investimenti, fa ricorso all'indebitamento, e che l'entità dell'esposizione debitoria del Comune attraverso il rilascio di delegazioni di pagamento o fidejussioni e' così' definita: non ricorre la fattispecie;
- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento: non ricorre la fattispecie
- che l'Ente *ha previsto* stanziamenti per anticipazioni di tesoreria *per Euro 500.000,00, importo minore del limite previsto dall'[art. 222. del Tuel\[19\]](#), senza determinare alcun vincolo*;
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2016/2018 *prevede o meno* di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo": non risulta la fattispecie;
- che l'Ente *non ha* in essere e/o in programma operazioni di "project financing";

L'Organo di revisione ha accertato l'assenza nel bilancio 2016 le somme iscritte al Titolo IV e VI dell'entrata, per accensione di mutui, aperture di credito, cartolarizzazioni, cessioni di crediti e prestiti obbligazionari, ecc. .

PAREGGIO DI BILANCIO 2016^[20]

La "Legge di stabilità 2016", in corso di approvazione, prevede nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l'introduzione del pareggio di bilancio secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Pertanto, a partire dall'esercizio 2016 non troverà più applicazione [l'art. 31, della Legge n. 183/11](#) e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno, fermi restando gli adempimenti relativi alla certificazione ed al monitoraggio del Patto 2015 ed all'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità relativamente agli anni 2015 e precedenti.

Anno 2016 - "Regole di finanza pubblica"

(art. 1, commi 707-734, della Legge n. 208/15 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 'Legge di stabilità 2016'")

Soggetti coinvolti
1) Comuni, Province, Città metropolitane ^[21]

Calcolo dell'Obiettivo
Prima fase
Gli Enti di cui al punto 1) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, così come specificate nella successiva tabella denominata " <i>Determinazione del saldo finanziario di competenza</i> " (art. 1, comma 707, "Legge stabilità 2016").
Seconda fase
L'obiettivo "zero" può subire variazioni, per gli anni 2016 e 2017, in virtù degli effetti (eventualmente) generati dall'applicazione (negli anni 2014 e 2015) dei vecchi " <i>Patti orizzontali</i> ". All'uopo sono presi a riferimento l'art. 1, comma 141, della Legge n. 220/10 , l'art. 1, comma 483, della Legge n. 190/14 e l'art. 4-ter, comma 7, del D.L. n. 16/12 , convertito con modificazioni, dalla Legge n. 44/12 (art. 35, comma 1).
Terza fase
Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a ridurre l'obiettivo "zero" per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, alla condizione che rimanga inalterato il saldo complessivo a livello regionale. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.
Affinché ciò accada è necessario che i restanti Enti Locali della Regione interessata aumentino l'obiettivo per un importo equivalente, oppure che la stessa Regione assorba nel proprio vincolo di finanza pubblica l'allentamento dell'obiettivo concesso alle Amministrazioni del proprio territorio.
Agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nell'anno è riconosciuta una diminuzione dell'

l'obiettivo nel biennio successivo, per un valore commisurato agli spazi finanziari ceduti e sempreché il saldo complessivo a livello regionale rimanga inalterato.

Invece, agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari nell'anno dai loro confratelli è attribuito un aumento dell'obiettivo nel biennio successivo, per un importo corrispondente agli spazi finanziari acquisiti.

La stanza di compensazione dei saldi finanziari deve essere tale che ogni anno la *"somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero"*.

Per conoscere la concreta attuazione del meccanismo testé descritto si rinvia alla lettura della relativa disciplina, che è stata pensata per sfruttare al massimo le capacità finanziarie degli Enti Locali. Tanto è vero che la procedura consta di due fasi da portare a termine, la prima, entro il 30 aprile, la seconda, entro il 30 settembre.

Qualora gli spazi finanziari attribuiti non siano utilizzati per impegni in conto capitale, gli stessi non possono concorrere alla diminuzione dell'obiettivo "zero" (art. 35, comma 16).

"Determinazione del saldo finanziario di competenza"

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra **entrate finali** dei Titoli I, II, III, IV e V e **spese finali** dei Titoli I, II, III. Solo per il 2016, *"nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il 'Fondo pluriennale vincolato', di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento"*.

A partire dall'esercizio 2016, gli Enti Locali saranno tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio *"... contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto ... [dell'obiettivo]"*. Nel Prospetto non saranno presi in considerazione gli *"... stanziamenti del 'Fondo crediti di dubbia esigibilità' e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione"*.

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non vengono conteggiati gli stanziamenti relativi al *"Fondo crediti di dubbia esigibilità"* (*"Fcde"*) e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Fattispecie che facilitano il raggiungimento dell'obiettivo "zero".

Per l'anno 2016, non si considerano nel saldo finanziario di competenza *"le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito"* e *"le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie"*.

Vale la pena precisare che le esclusioni di cui sopra trovano vigenza (nel limite massimo di Euro 500 milioni) alla condizione che al ns. Paese vengano riconosciuti a livello europeo i correlati margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione.

Comunque, gli Enti Locali che intendono acquisire spazi finanziari per sostenere interventi di edilizia scolastica, sono tenuti a darne comunicazione (nel termine del 1° marzo 2016) alla apposita Struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità dalla stessa stabilite nel proprio sito istituzionale.

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo l'ordine prioritario indicato nel comma 6 dell'art. 35 citato.

Ove la domanda di spazi finanziari risultasse superiore rispetto all'offerta, "*l'agevolazione*" verrebbe ridotta in misura proporzionale alle singole richieste.

Ad un Dpcm., da emanarsi entro il 15 aprile 2016, è affidato il compito di individuare gli Enti Locali beneficiari, nonché l'importo che va escluso dal calcolo delle spese finali rilevanti per il vincolo di finanza pubblica in parola.

Dal prospetto allegato (**allegato nr. 03**) al bilancio gli obiettivi di pareggio di bilancio risultano così conseguibili:

anno	saldo di competenza previsto
2016	84.164,65
2017	91.996,18
2018	100.207,50

Ai fini della verifica del rispetto del saldo gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi "*Finanziari*" e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI[22]

ENTRATE TRIBUTARIE[23][24]

Iuc (Imposta unica comunale)

La Legge n. 147/13, ("*Legge di stabilità 2014*"), al [comma 639](#) istituisce l'Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali.

La Iuc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata dai [commi da 669 a 679](#)) e la Tari (disciplinata dai [commi da 641 a 668](#)).

L'Organo di revisione prende preliminarmente atto che nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale programmato per il 27/07/2016, il Consiglio Comunale approverà il Regolamento per l'applicazione della Imposta unica comunale (si propone la conferma delle tariffe) .

Imposta municipale propria - Imu

L'Organo di revisione ricorda che l'art. [13, del Dl. n. 201/11](#) disciplina la normativa relativa all'Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- l'aliquota base è dello 7,6‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l'abitazione principale[\[25\]](#)(categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze[\[26\]](#)è prevista una aliquota ridotta dello 4‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2‰. Per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) da rapportare al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- con riferimento ai terreni agricoli, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione Imu di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92, si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. Sono esenti dall'Imu inoltre: i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all'Allegato A alla Legge n. 448/01; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15 ("*Legge di stabilità 2016*"));
- la base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
 - fabbricati di interesse storico o artistico;
 - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
 - unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:
 - il contratto di comodato deve essere registrato;
 - il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9;

- l'Imposta non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

- per gli immobili locati a canone concordato l'Imposta, determinata applicando l'aliquota base dello 0,76%, è ridotta al 75%.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Imu 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: nella nota integrativa si riporta che "il gettito e' stato "stimato dal simulatore disponibile presso il sito del Ministero delle Finanze e del fatto che il Comune di Eneo si vedrà trattenuta una somma dall'Agenzia delle Entrate di Euro 159.747,35 per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale, come evidenziato sul sito www.finanzalocale.interno.it" e ritiene che il gettito Imu previsto per l'esercizio 2016-2018 risulta di poco *inferiore* con quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente;

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1‰ ed il Comune può con Regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero, la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ([art. 9-bis, del DL. 47/14](#));

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "beni merce"), [l'art. 1, comma 14, lett. c\), della Legge n. 208/15](#) ("Legge di stabilità 2016"), prevede l'aliquota Tasi dello 0,1%, con possibilità di azzerarla o portata allo 0,25%;
- [l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13](#) ("Legge di stabilità 2014"), esenta dal versamento Tasi il detentore che destina l'unità immobiliare che occupa a titolo di abitazione principale. In tal caso, il possessore versa la Tasi nella misura stabilita con Regolamento comunale; qualora l'Ente non abbia regolamentato tale fattispecie, il possessore versa nella misura del 90% della Tasi dovuta;
- [l'art. 1, comma 14, lett. a\), della Legge n. 208/15](#) ("Legge di stabilità 2016"), ha escluso dal presupposto impositivo Tasi, dal 2016, il possesso di abitazioni principali, sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Tasi 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: misura unica del 2,5 per mille applicato ai valori risultanti dalla banca dati comunale (stimati prudenzialmente al ribasso), come specificato nella nota integrativa allegata al bilancio.

Si ritiene congrua la previsione.

Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- ai sensi [dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13](#) ("Legge di stabilità 2014"), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui [all'articolo 1117 del codice civile](#) che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento dei rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel [Dpr. n. 158/98](#), salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "*chi inquina paga*");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- a decorrere dall'anno 2018, ai sensi [dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13](#), nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei

fabbisogni standard;

- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedano o abbiano al dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- con regolamento il Comune può prevedere:
 - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 - le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ([art. 9-bis, del DL. 47/14](#)).

In merito alla Tari, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: la nota integrativa richiama i seguenti criteri, regolamento Comunale adottato ai sensi dell'art. 1, commi da 641 a 668 della Legge 147/2013 e del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- considerata la novità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2016-2018, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto previsto dal dettato normativo e ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tosap

[L'art. 38, comma 1, del Dlgs. n. 507/93](#), dispone che *"sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province"*

La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea.

Al Comune è riconosciuta l'autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in materia di regolamentazione della Tassa e di applicazione delle Tariffe per le occupazioni.

Ai sensi [dell'art. 63, del Dlgs. n. 446/97](#), l'applicazione della Tassa può essere sostituita da un canone avente natura patrimoniale (Cosap), da introdurre con l'approvazione di espresso Regolamento in merito.

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	-----	-----	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Accertamento	12.570,62	7.183,23	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	12.570,62	7.183,23	-----	-----	-----

L'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Imposta di pubblicità

L'art. 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che "*la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate*".

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, regola l'Imposta e prevede le tariffe applicabili.

Fino al 25 giugno 2012, l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97, prevedeva la possibilità per gli Enti di innalzare prima del 20% (a decorrere dall'esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere dall'esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all'Imposta. Tale possibilità è stata abrogata dall'art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12.

In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15 - "*Legge di stabilità 2016*"), precisando che l'abrogazione sopra citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle Tariffe in data antecedente all'entrata in vigore del Dl. n. 83/12.

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	-----	-----	800,00	800,00	800,00
Accertamento	835,98	890,48	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	790,98	845,48	-----	-----	-----

L'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Imposta di scopo

L'Organo di revisione ricorda che l'art.1, comma 706, della Legge n. 147/13 ("*Legge di stabilità 2014*") ha confermato la possibilità per i Comuni di istituire una Imposta di scopo ai sensi dell'art. 1, comma 145, della Legge n. 296/06, e dell'art. 6, del Dlgs. n. 23/11.

L'organo di revisione, rileva la mancata istituzione di una imposta di scopo.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione:

- ricordato che con la sostituzione dell'art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98, disposta dall'art. 1,

comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;

- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef *"utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività"*;
- tenuto conto che negli anni l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Aliquota 0,8 %	Aliquota 0,8 %	Aliquota 0,8 %	Aliquota 0,8 %	Aliquota 0,8 %	Aliquota 0,8 %
<i>(dati definitivi comunicati dal Ministero) non disponibile vengono indicati i dati consuntivo a mastro</i>	<i>(dati definitivi comunicati dal Ministero) non disponibile vengono indicati i dati consuntivo a mastro</i>	<i>(previsione assestata)</i>	<i>(previsione) - conferma ancora da deliberare</i>	<i>(previsione) - conferma ancora da deliberare</i>	<i>(previsione) - conferma ancora da deliberare</i>
Euro 125.000,00	Euro 126.317,46	Euro 125.000,00	Euro 120.000,00	Euro 120.000,00	Euro 120.000,00

L'organo di revisione prende atto di quanto riferito dal responsabile del servizio finanziario ossia che nel consiglio in programmazione per 27/07/2016 si esaminerà e si proporrà la conferma dell'assetto Addizionale IRPEF attualmente in vigore. Previsione congrua.

Imposta di soggiorno/Imposta di sbarco

L'Organo di revisione sottolinea che, ai sensi dell'[art. 4, del Dlgs. n. 23/11](#), i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire l'Imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale per un massimo di Euro 5 per notte (massimo Euro 1,50 per Imposta di sbarco); il gettito deve essere destinato a finanziarie interventi in materia di turismo, di sostegno delle strutture ricettive e per interventi per il recupero di beni culturali ed ambientali (alla stesura della presente Relazione non risulta ancora emanato il Regolamento attuativo).

L'organo di revisione, rileva la mancata istituzione di una imposta di scopo.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	-----	-----	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Accertamento	73.400,00	zero	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	39.215,12	zero	-----	-----	-----

I residui attivi al 1° gennaio 2016 per contributo per recupero evasione hanno subito la seguente evoluzione:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2015	34.184,88
Riscossioni in conto residui - anno 2015	6.139,77
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	0,00
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2015	28.045,11

L'Organo di revisione al riguardo rileva: criticita' nella capacita' di riscossione dell'ente per cui sollecita l'adozione di adeguati e tempestivi correttivi di cui si richiede che sia data menzione nella delibera di bilancio;

"Fondo di solidarietà comunale"

L'[art. 1, comma 380, lett. b\) della Legge n. 228/12](#), stabilisce che il "*Fondo di solidarietà comunale*" sia alimentato con una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, di cui [all'art. 13 del Dl. n. 201/11](#), definita con Dpcm., su proposta del Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;

Inoltre, [l'art. 1, comma 380, lett. f\), della Legge n. 228/12](#), dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'Imu di cui [all'art. 13 del Dl. n. 201/11](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista [dall'art. 13, comma 6, primo periodo](#), e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'Elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi [dell'art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/11](#).

Deve essere poi considerato che [l'art. 1, comma 380-ter, lett. a\), della Legge n. 228/12](#), in virtù del quale per le medesime finalità di cui al [comma 380](#) per gli anni 2015 e successivi, la dotazione del "*Fondo di solidarietà comunale*" è pari a Euro 6.547.114.923,12, comprensivi di Euro 943 milioni quale quota del gettito di cui alla lett. f), del precedente [comma 380](#).

La dotazione del predetto "*Fondo*" per ciascuno dei predetti anni è assicurata per Euro 4.717,9 milioni attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni e che, corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari

importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;

Al fine d'incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, una quota del "*Fondo di solidarietà comunale*", non inferiore, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a Euro 30 milioni, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi [dell'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00](#), e una quota non inferiore a Euro 30 milioni è destinata, ai sensi [dell'art. 20, del Dl. n. 95/12](#), ai Comuni istituiti a seguito di fusione.

[L'art. 1, comma 380-ter, lett. b\), della Legge n. 228/12](#), per il quale per le medesime finalità di cui al comma 380, con Dpcm., da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del "*Fondo di solidarietà comunale*", tenendo anche conto, per i singoli Comuni:

1) di quanto previsto dai nn. 1), 4), 5) e 6) della lett. d), del comma 380, vale a dire rispettivamente:

- degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lett. a) ed f) del precedente [comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12](#);
- della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota di base di spettanza comunale;
- della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui [alla lett. e\), del comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12](#), sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" e trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;
- delle riduzioni di cui [all'art. 16, comma 6, del Dl. n. 95/12](#);

2) della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione del Tributo per i servizi indivisibili;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Infine [l'art. 1, comma 380-ter, lett. c\), della Legge n. 228/12](#), prevede che in caso di mancato accordo, il Dpcm. è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

A decorrere dal 2016, [il Dl. n. 78/15](#) stabilisce che il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ogni anno, eroghi ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, una somma pari all'8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imu.

Entro il 1° giugno di ogni anno, il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia Entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli Comuni in misura pari all'importo di cui al predetto comma 1. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dall'Imu riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui [all'art. 17, del Dlgs. n. 241/97](#). Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del "*Fsc*" nel medesimo anno.

Il comma 457 della *Legge di stabilità 2016* proroga al 2016 la limitazione del taglio del "*Fondo di solidarietà*" per i Comuni di Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana colpiti da eventi sismici secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 436, della Legge n. 190/14.

L'Organo di revisione prende atto delle seguenti modalità di determinazione del "*Fondo di solidarietà comunale*" 2016;

Si riporta qui di seguito quanto risultate dal Portale Finanza Locale

**A) INCREMENTO ENTRATE DA IMU PER
VARIAZIONE QUOTA ALIMENTAZIONE
F.S.C. 2016**

A1 -	Quota 2015 (38,23%) del gettito I.M.U. 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2015, art. 3 c. 3, DPCM 10/09/2015	329.807,48
A2 -	Quota 2016 (22,43%) del gettito I.M.U. 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2016, come da DPCM in corso di approvazione (1)	193.554,54
A3 -	Incremento entrate I.M.U. per variazione Quota di alimentazione F.S.C. (2)	136.252,94

**B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2016
alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni**

B1=C4 del 2015	F.S.C. 2015 calcolato su risorse storiche	-108.378,54
B2 -		
B3 -	Rettifica fondo per correzioni puntuali 2015 (Art. 7 DPCM 10/09/2015)	-72,87
B4 -	Riduzione 89 mln (Art. 1, c. 17, lett.f e Art. 1, c. 763, L. 208/2015)	-3.334,18
B5 -	F.S.C. 2016 base di calcolo (B1 + B2 + B3 +	-111.785,59

**C) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C.
2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e
T.A.S.I.**

C1 -	RISTORO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale	92.078,92
C2 -	RISTORO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati)	737,63
C3 -	RISTORO Agevolazione I.M.U. terreni	0,00
C4 -	RISTORO T.A.S.I. se gettito riscosso < gettito stimato T.A.S.I. ab. Princ. 1 % - art.1 c. 380 sexies L. 228/2012	0,00
C5 -	Quota F.S.C. 2016 derivante da ristoro	92.816,55

	B4)			minori introiti I.M.U. e TA.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4)	
B6 -	Incremento entrate I.M.U. per variazione Quota Alimentazione F.S.C.	-136.252,94			
B7 -	Quota F.S.C. 2016 al netto incremento quota I.M.U. (B5 + B6) (2)	-248.038,53	D1 -	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2016	561,94
B8 -	F.S.C. 2016 70% di B7 spettante ai comuni delle 15 R.S.O.	-173.626,97	E1 -	F.S.C. 2016 DEFINITIVO (B11 + C5 - D1) (4) (5)	-159.747,35
B9 -	F.S.C. 2016 quota 30% di B7 per alimentare la perequazione di cui art. 1, c. 380-quater, della L. 228/2012	-74.411,56			
B10 -	F.S.C. 2016 30% spettante in base a perequazione su Fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 2016	-78.374,99		Altre componenti di calcolo della spettanza 2016 (dato aggiornato al 13 luglio 2016)	
B11 -	QUOTA F.S.C. 2016 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE (B8 + B10) (3)	-252.001,96	F1 -	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010)	1.342,41

Legenda a commento dei dati

(1) La quota di alimentazione del F.S.C. 2016, pari al 22,43% del gettito stimato I.M.U. ad aliquota base, sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate presumibilmente in due rate, il 50% alla scadenza di giugno 2016 ed il 50% alla scadenza di dicembre 2016.

(2) La diminuzione della quota di alimentazione F.S.C. per l'anno 2016 rispetto alla corrispondente quota di alimentazione F.S.C. 2015 comporta una minore trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate e, di converso, un incremento delle risorse (I.M.U.) da prevedere in bilancio, in misura pari alla differenza tra le due quote di alimentazione del F.S.C.. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 6 del DL 16 del 2014 i comuni sono tenuti a prevedere in bilancio il gettito I.M.U. al netto della quota di alimentazione annuale del F.S.C..

(3) Si evidenzia che la manovra perequativa per l'anno 2016, effettuata mediante accantonamento e redistribuzione del 30% della quota di F.S.C. di cui al punto B7, si effettua solo per i comuni delle 15 regioni a statuto ordinario. Per i comuni delle regioni Sicilia e Sardegna il dato di cui al punto B11 è uguale al dato di cui al punto B7.

(4) Al fine di un eventuale confronto con le risorse 2015 attribuite a titolo di F.S.C. si richiama l'attenzione su quanto riportato alla nota (2) e, per i comuni per i quali nell'anno 2015 è stata effettuata una detrazione di risorse per maggiori introiti derivanti dall'assoggettamento ad I.M.U. dei terreni agricoli, che tale detrazione non si applica per l'anno 2016, in quanto la disciplina del settore è stata riformata dall'art. 1, comma 10, della legge 228 del 2015 (legge di stabilità 2016) e non è prevista la detrazione di risorse non essendovi più un incremento di gettito I.M.U..

(5) I comuni che al punto E1 presentano un valore negativo sono soggetti ad una corrispondente ulteriore trattenuta a valere sugli introiti I.M.U. da parte dell'Agenzia delle entrate.

Si ritiene congrua la previsione di bilancio.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto

- che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di seguenti elementi conoscitivi[\[27\]](#): risultanze del portale finanza locale

Attribuzioni	Importo
ULTERIORI SOMME A DEBITO PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (ART 1 C 380 L 228/2012)	-159.747,35
CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	90.965,67
ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI	1.120,63
SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012	-1.342,41
TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI	-69.003,46

- che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti per complessivi Euro 178,468,00, tenuto conto[\[28\]](#) che
- che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, del Dlgs. n. 118/11](#)):
- che l'[art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11](#), prevede, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, che all'incremento dell'entrata ad aliquota di base, in conseguenza dell'anticipazione sperimentale dell'Imu, corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sul "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" e sul "*Fondo perequativo*":non ricorre la fattispecie;

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione *ritiene/non ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione "*Codice della strada*" (art. 208, Dlgs. n. 285/92)

Non ricorre la fattispecie

Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali

L'organo di revisione dà atto del mantenimento nel 2016 delle tariffe attualmente in vigore;

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente *non applica* [\[30\]](#) i "*criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*", di cui all'[art. 59, comma 51, della Legge n. 449/97](#), e successive modificazioni.

Proventi delle Farmacie comunali

Non ricorre la fattispecie

Proventi da beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che è *stato* allegato al bilancio (riportato nella nota integrativa) l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo;
- che nel corso dell'anno 2015 *sono stati adeguati (ISTAT)* i relativi canoni;:
- che, alla data di predisposizione della presente Relazione:
 - i fitti attivi relativi all'anno 2015 risultano introitati per un ammontare complessivo di Euro 3.911,88, pari al $3.911,88/1.996.086,25 = 0,195\%$ delle entrate correnti;

L'Organo di revisione invita l'ente ad allineare le scadenze dei canoni in modo da far coincidere la per quanto possibile la competenza con la cassa.

Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata tenendo presenti:

Nella nota integrativa non risulta evidenza dei criteri utilizzati per la determinazione degli interessi attivi, peraltro di importo non rilevante;

Utili/perdite da Aziende e Società

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta entrata, è stato previsto che, per l'esercizio 2016: possano produrre utili le seguenti Aziende e Società partecipate: non ricorre la fattispecie

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI [\[32\]](#)

L'Organo di revisione in merito alla previsione delle spese correnti per l'esercizio 2016 e con riferimento a:

- riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'[art. 6, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10;
- razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'[art. 8, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10;

Rileva che non risultano delibere in tal senso e che non ricorre la fattispecie.

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- *tenendo* conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97](#);

(per gli Enti assoggettati al Patto di stabilità nel 2015 [\[33\]](#))

- *tenendo* conto di quanto disposto dall'[art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08](#) (rispetto del Patto di stabilità interno), nelle more di approvazione del rendiconto 2015 e quindi con eventuale con riserva di verifica del rispetto del patto di stabilità per quanto riguarda il 2015 rispetto a quanto comunicato nel monitoraggio del 2° semestre 2015;
- *tenendo* conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'[art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06](#);
- *tenendo* conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti ([art. 1, comma 557, lett. a\), Legge n. 296/06\[34\]](#)).
- *tenendo* conto che l'[art. 1, comma 450, della Legge n. 190/14](#), ha disposto agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata nei seguenti termini:
 - i Comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
 - i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

- *non tenendo* conto che [l'art. 1, comma 229, della Legge n. 208/15](#) ("*Legge di stabilità 2016*") autorizza, a decorrere dall'anno 2016, i Comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le Unioni di comuni, ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Verifica rispetto del limite di cui all'[art. 1, comma 557 \(o comma 562\) della Legge n. 296/06](#):

<u>spesa impegnata</u> <u>o prevista</u> [35]	<u>Rendiconto</u> <u>2008</u> [36]	Spesa media 2011/2012/2013	Previsione asestata 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Spese personale(int. 01)	0,00	536.250,94	507.797,47	449.755,00	449.755,00	449.755,00
Altre spese personale (int. 03)	0,00	400,00	294,00	800,00	800,00	800,00
Irap (int. 07)	0,00	35.093,74	30.837,60	32.840,00	32.840,00	32.840,00
Altre spese						
Totale spese personale (A)	0,00	571.744,68	538929,07	533.395,00	533.395,00	533.395,00
- componenti escluse (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	0,00	571.744,68	538929,07	533.395,00	533.395,00	533.395,00

Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato:non si rileva la fattispecie;

In caso di programmazione di nuove assunzioni, l'Ente *adottera* il "*Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità*" ([art. 48, comma 1, Dlgs. n. 198/06](#)):non ricorre la fattispecie

Con riferimento **alle assunzioni con forme di lavoro flessibile** l'Ente relativamente agli anni 2016 2017 e 2018 [\[42\]](#):

- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'[art.6-bis, del Dlgs. n. 165/01](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica[\[49\]](#):non ricorre la fattispecie;
- l'Ente *non* ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'[art. 33, del Dlgs. n. 165/01](#):non ricorre la fattispecie;
- *tenendo conto* di quanto disposto dall'[art. 4, comma 6 del Dl. n. 101/13](#), in materia di stabilizzazione del personale non dirigenziale[\[50\]](#)per l'anno 2016:non ricorre la fattispecie;
- *tenendo* di quanto disposto dall'[art. 4, comma 6-quater, del Dl. n. 101/13](#), in materia di stabilizzazione del personale non dirigenziale per l'anno 2016[\[51\]](#):non ricorre la fattispecie;

L'Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale.

Personale al 31 dicembre [52]	2015 posti in dotazione organica	2015 personale in servizio	2016 Personale in servizio (programmazio ne)	2016 personale in servizio (previsione)	2017 Personale in servizio (programmazio ne)	2017 personale in servizio (previsione)	2018 Personale in servizio (programmazio ne)	2018 personale in servizio (previsione)
Direttore generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segretario comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dirigenti a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dirigenti a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
personale a tempo indeterminato	13,50	13,50	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
personale a tempo determinato	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dipendenti (C)	14,50	14,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
costo medio del personale (A/C)	0		0,00	0,00	_____	_____	_____	_____
Popolazione al 31 dicembre	1.699,00				0,00		0,00	
costo del personale pro-capite (A/popolazione al 31/12)	0,00	0,00	_____	_____	_____	_____	_____	_____
incidenza sulle spese correnti (A/spese correnti)	_____	_____	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adempimento per i Revisori in materia di spesa di personale

[L'art. 3, comma 10-bis, del Dl. n. 90/14](#) In merito, si rinvia alla specifica Relazione.

Contrattazione decentrata integrativa

L'Organo di revisione dà atto per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali:

- che non è stato costituito il "*Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa*" per l'anno 2016, nel rispetto di quanto previsto [dall'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15 \("Legge di stabilità 2016"\)](#) ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui [all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01](#) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- che le risorse del Fondo per l'anno 2016 sono conformi alle disposizioni di contenute nel Ccnl. di riferimento:non ricorre la fattispecie;
- che le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile 1999, *sono/non sono* legate all'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento/miglioramento dei servizi esistenti:non ricorre la fattispecie;
- le che le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, del Ccnl. 1° aprile 1999, possono essere rese disponibili solo a seguito del preventivo accertamento delle effettive disponibilità di bilancio dell'Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità:non ricorre la fattispecie;
- che le risorse variabili sono prevalentemente destinate nel contratto integrativo al finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività:non ricorre la fattispecie;
- sono stati individuati i criteri per l'attribuzione dei compensi relativi alla performance del personale dipendente:non ricorre la fattispecie;
- *che l'ente non ha* programmato progressioni orizzontali negli anni 2016-2017-2018
- *che l'ente non ha* programmato progressioni verticali negli anni 2016-2017-2018

Spesa per incarichi esterni

L'Organo di revisione dà atto che:

L'ente riferisce di non aver affidato incarichi a consulenti esterni e nulla viene riportato in merito nella nota integrativa.

Relativamente ai punti di seguito elencati il revisore rileva che l'ente:

- ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma ([art. 3, comma 55, della Legge n. 244/07](#)) approvato dal Consiglio dell'Ente :non ricorre la fattispecie;
- ha tenuto conto dei criteri e delle modalità per l'attribuzione degli incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell'Ente, ai sensi dell' [art. 3, comma 56, della Legge 244/07:non ricorre la fattispecie;](#)
- ha tenuto conto del limite di spesa previsto dall' [art.6, comma 7, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10](#) per la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti:non ricorre la fattispecie;
- ha tenuto conto di quanto disposto dall' [art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01](#), in materia di presupposti

per l'affidamento di incarichi esterni:non ricorre la fattispecie;

- ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 1, comma 146, della Legge n. 228/12](#) ("*Legge di stabilità 2013*"), in merito all'obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici:non ricorre la fattispecie;
- ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12 [modificato prima dall'art. 6 del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 e poi dall'art. 17, della Legge n. 124/15 (c.d. "*Legge Madia*")], in base al quale gli Enti Locali non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione:**non ricorre la fattispecie**;

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'[art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall'art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06;
- dall'[art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;
- dall'art. 1, comma 13, del Dl. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall'art. 33, comma 3-bis, del Dlgs. n. 163/06;
- dall'[art. 23-ter del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14](#);
- dall'[art. 1, comma 505, della Legge n. 208/15 \("*Legge di stabilità 2016*"\)](#);
- [dall'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 \("*Legge di stabilità 2016*"\)](#);
- dall'[art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/15 \("*Legge di stabilità 2016*"\)](#);

evidenzia:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;[\[53\]](#)
- al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le Amministrazioni pubbliche devono approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali per gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di Euro ([art. 1, comma 505, della Legge n. 208/15 - "*Legge di stabilità 2016*"](#));
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("*Mepa*"), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'[art. 328, del Dpr. n. 207/10](#) per acquisiti di importo pari o superiore a 1.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che gli Enti Locali possono ricorrere alle Convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle

convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;

- che gli Enti Locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Ai sensi [dell'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 \("Legge di stabilità 2016"\)](#) possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'Organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente Ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. Per tali categorie merceologiche, viene fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti al di fuori delle Convenzioni Consip a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori rispetto ai corrispettivi delle convenzioni e accordi quadro di Consip e delle Centrali di committenza regionali:

- almeno del 10% per telefonia fissa e telefonia mobile;

- almeno del 3% per energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento.

Tutti i contratti stipulati secondo tali previsioni devono essere trasmessi all'Anac e devono essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e delle Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 % rispetto ai contratti già stipulati.

Inoltre, per il triennio 2017-2019, è prevista la disapplicazione della cd. "*outside option*", cioè della possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle Convenzioni Consip, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle Centrali di committenza regionali;

- che al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'[art. 1, della Legge n. 196/09](#), provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le Amministrazioni e le società citate possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità sopra descritte esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'Organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. La mancata osservanza di tali disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;
- dal 1° novembre 2015, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, i Comuni non capoluogo di Provincia devono procedere nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'art. [32 del Dlgs. n. 267/00, ove esistenti](#), ovvero costituendo un apposito Accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti Uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della [Legge n. 56/14](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto

aggregatore di riferimento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione tale obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. I Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro;

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal [Dpr. n. 194/96](#), nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Spese legali

- L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *non ha* provveduto alla determinazione dell'accantonamento del "*Fondo rischi spese legali*" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria[54].

Si consiglia di monitorare con attenzione l'evoluzione del contenzioso al fine di porre in atto i relativi correttivi con adeguatezza e tempestività'.

Contenimento delle spese

Le previsioni per l'anno 2016 rispettano i limiti disposti:

- dell'[art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2015
Studi/incarichi di consulenza	25.000,00	80%	5.000,00	,00

Fonte Siquel rendiconto 2014

- dall'[art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10](#) convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella[55]:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016- 2018
Lavoro flessibile	22.541,82	,50	11.270,91	,00

- dall'[art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016- 2018
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	63.580,00	,80	12.716,00	,00

Fonte Siquel rendiconto 2014

In merito alle spese di rappresentanza trattasi unicamente delle corone previste per le festività ufficiali e quindi si ritiene che le stesse non rientrino in questo vincolo;

- dall'[art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni: non ricorre la fattispecie
- dall'[art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016- 2018
Missioni	0,00	50%	0,00	0,00

Fonte Siquel rendiconto 2014

Da colloqui avuti con l'ente non si rileva tale fattispecie; Trattasi unicamente di rimborsi chilometrici;

- dall'[art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016- 2018
Formazione	3.550,00	,50	1.775,00	,00

Fonte Siquel rendiconto 2014

Da colloqui avuti con l'ente non si rileva tale fattispecie.

- dall'[art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12](#), come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016- 2018
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture [56]	0,00	70%	0,00	0,00

- l'Ente *ha* adempiuto, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto [dall'art. 5, del Dpcm. 3 agosto 2011](#); la mancata comunicazione dei dati di cui sopra è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile: censita una autovettura per le altre non ricorre la fattispecie;

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2016:

- *prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria stimando gli interessi passivi su base storica per un importo di Euro 1.500,00;
- non vengono forniti elementi per la verifica degli interessi passivi correlati;
- *ha* previsto in Bilancio gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati e la cui correttezza è subordinata alla produzione dei relativi piani di ammortamento da cui risulti l'evidenza degli interessi.

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- *non ha effettuato* l'opzione di cui [all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97](#), per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "*valore della produzione*";
- *ha escluso* dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi [dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/97](#), come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti [dall'art. 1, della Legge n. 68/99](#); non ricorre la fattispecie;
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'[art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72](#), e successive modificazioni e che per le stesse *viene tenuta* regolare contabilità ai fini Iva:

Trasporto alunni

Teatro/Cinema Pesa pubblica

Gestione Boschi

Pesa pubblica

Mensa scolastica

- in relazione alle predette attività commerciali, *non ha effettuato* l'opzione di cui [all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72](#), per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero dell'art. [36-bis, del Dpr. n. 633/72](#), per i servizi svolti in regime di esenzione;
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "*split payment*" e "*reverse charge*", ai sensi:
 - [dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14](#);
 - del Dm. 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo "*split payment*";
 - delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015, di chiarimento delle norme su "*reverse charge*" e su "*split payment*".

Oneri straordinari

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente:

➤ *non ha previsto oneri straordinari;*

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 "*Fondi e Accantonamenti*", Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 31.000,00. Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto "*Fondo di riserva*" di cassa per Euro 13.000,00; Entrambi rientrano nei limiti

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'[art. 9, comma 1, lett. a\), del D.L. n. 78/09](#), convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione prende atto di quanto emerso nel corso di colloqui e verifiche in merito alla avvenuta adozione dei provvedimenti atti a garantire quanto previsto [dall'art. 9, comma 1, lett. a\), del D.L. n. 78/09](#): non risulta formalizzato alcun provvedimento e' stata effettuata una pubblicazione sul portale amministrazione trasparente circa i tempi di pagamento per il primo periodo 2016; SI invita l'ente a provvedere in tal senso.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ([art. 2, comma 4-ter, D.L. n. 138/11](#)).

La "*Legge di stabilità 2016*" mantiene fermo per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 Euro mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari dell'Ente", dà atto che:

- i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali: non risulta individuazione;
- *non si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari" contenuto nel Dup ([art. 58, del Dl. n. 112/08](#)) riproposto in approvazione il 27/07/2016;*
- il "Piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari" e relative entrate correlate: non risulta deliberato;

Contributo per "permesso di costruire"

La "Legge di stabilità 2016" prevede la possibilità, per gli anni 2016 e 2017, di utilizzare per intero i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", di cui al Dpr. n. 380/01, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, del medesimo Testo unico, per finanziare le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

La previsione per gli esercizi 2016/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti dell'esercizio 2015 (viene riferita con mail del 21/07/2016 il capitolo nr. 480 di entrate ed il capitolo nr. 2910 di uscita. E per cui l'ente riferisce di voler destinare esclusivamente a spese in conto capitale:

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	-----	-----	20,000,00	20,000,00	20.000,00
Accertamento	40,126,31	30.507,980	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	40126.31	30.507,98	-----	-----	-----

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente negli anni passati era avvenuta nel modo seguente: spesa in conto capitale;

L'Organo di revisione evidenzia inoltre che le entrate concernenti i "permessi di costruire" destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui [all'art. 16, comma 2, del Dpr. n. 380/01](#), sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene.

A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'Ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile).

La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per "permessi di costruire" e destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai Documenti di programmazione (Dup e Piano delle opere pubbliche).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte [dall'art. 7, della Legge n. 166/02 e successive modifiche](#);
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2015 dalla Giunta comunale: risulta delibera del 25/03/2016;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune: risulta pubblicata dal 04/04/2016 al 19/04/2016 ;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, inserendo i progetti preliminari;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio: non vi è evidenza di spese di manutenzione straordinaria;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto:
 - di utilizzare le professionalità esistenti all'interno dell'Ente: non ricorre la fattispecie;
 - di ricorrere a professionisti esterni e che le relative spese:
 - sono state previste* nell'apposito intervento delle spese in conto capitale;
 - sono state incluse* nella previsione di spesa di ogni singolo intervento;
 - *di ricorrere*, per il finanziamento di quest'ultima spesa, al Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa DD.PP. di cui [all'art. 1, comma 54, della Legge n. 549/95](#), e successive modificazioni: non ricorre la fattispecie;

Rileva inoltre che:

- relativamente alle nuove opere per la cui realizzazione si determina una spesa superiore a Euro 500.000,00, circa la predisposizione di un apposito piano economico-finanziario ai sensi di quanto previsto [dall'art. 201, comma 2, del D.L. n. 267/00, nel bilancio risultano riportate riportate le opere che rispettano i requisiti di legge](#)
- [l'art. 200 del Tuel](#) prevede che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli

esercizi successivi deve essere costituita da:

- a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
- b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
- c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto [dall'art. 187](#). Il risultato di amministrazione può confluire nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi.;
- c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al [Dlgs. n. 118/11](#).

Il Decreto interministeriale 1° dicembre 2015 ha previsto, modificando il principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11), ulteriori modalità per finanziare la spesa di investimento per gli esercizi successivi al primo in ottemperanza con quanto previsto dal punto c-bis) del succitato art. 200 del Tuel:

1. il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti;
2. negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60% della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del "Fcde", degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;
3. il 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo "Fcde" (ulteriore margine di saldo positivo oltre quello normalizzato del punto 1).
4. riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi 3 esercizi rendicontati.

Le modalità ed i limiti di utilizzo delle suddette risorse per il finanziamento della spesa di investimento sono definite nel citato principio contabile n. 4/2.

ORGANISMI PARTECIPATI^[59]

Preliminarmente si riporta stralcio di quanto evidenziato nella nota integrativa inviata in data 18/07/2016:

“Elenco enti ed organismi strumentali

Ai sensi dell'art. 11-ter del d.lgs. 118/2011 si definisce ente strumentale controllato di un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a)** il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b)** il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c)** la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d)** l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e)** un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

Si definisce, invece, ente strumentale partecipato da un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra elencate nelle lettere da a) ad e). L'ente non ha enti strumentali, controllati o partecipati.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Ai sensi dell'art. 11-quater del d.lgs. 118/2011 si definisce società controllata da un ente locale la società nella quale l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a)** il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b)** il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali. In fase di prima applicazione del d.lgs. 118/2011, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. L'ente non ha società controllate.

Ai sensi dell'art. 11-quinquies del d.lgs. 118/2011, per società partecipata da un ente locale, si intende la società nella quale l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali. In fase di prima applicazione del d.lgs. 118/2011, per società partecipata da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

DENOMINAZIONE	ATTIVITÀ	%
Etra S.p.A.	Servizi Raccolta e smaltimento Rifiuti	0,4694
Altopiano Servizi S.r.l.	Servizi acquedotto	9,43
Enego Energia S.r.l.	In scioglimento di fatto è inattiva	30,00
FTV S.r.l.	Trasporto pubblico	0,0252
Cooperativa Val Cismon	Servizi sociali	9,4

Con delibera della Giunta Comunale n.43 del 10 aprile 2015 l'ente ha adottato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, aderendo alla proposta di scioglimento della società Enego Energia S.r.l. Nessun onere viene sostenuto dal Comune di Enego per le predette società e pertanto nel conto del Bilancio non c'è nessun capitolo di spesa.

I bilanci di alcune delle società partecipate sono reperibili ai seguenti indirizzi internet:

www.etraspa.it, www.ftv.it

L'Organo di revisione fa presente:

- che l'Ente nel corso del 2015 ha definito e approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute" di cui [all'art. 1, commi da 611 a 614, della Legge n. 190/14](#) ("Legge di stabilità 2015"), con cui ha dato conto delle modalità e dei tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire entro il 31 dicembre 2015.
- che entro il 31 marzo 2016, alla medesima diramazione regionale della Giustizia contabile, l'Ente trasmette un'ulteriore Relazione che espliciti i risultati conseguiti. Il documento di riepilogo è da pubblicare sul sito *internet* dell'Ente, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità [del D.l. n. 33/13](#);

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA' [\[74\]](#)

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale per il triennio 2013/2015 prevista dal [Decreto Ministero Interno 18 febbraio 2013](#), pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06 marzo 2013, l'Organo di revisione, ricordato che il mancato rispetto di metà dei 10 parametri, previsti per i Comuni[\[75\]](#), determina il verificarsi per l'Ente delle condizioni di deficitarietà strutturale previsti dalle vigenti disposizioni in materia, evidenzia: che la tabella potrebbe subire delle variazioni a seguito eventuale modifica in sede di approvazione del bilancio di voci significative.

Si rileva l'assenza di segnali di deficitarietà (vedasi allegato)

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

-visto [l'art. 239 del Dlgs. n. 267/00](#);

- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

Richiede tuttavia all'ente di procedere con la massima celerità e priorità all'accertamento dell'inventario

In fede

L'Organo di revisione

Addì 23/07/2016

Dr Gregorio Manera